



## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

# **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

Parte III del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 – DGR n. 69/25 del 10.12.2008 – DGR n. 75/15 del 30.12.2008

Approvato con Decreto Deliberativo dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale  
n. 23 del 16.07.2025

## INDICE

Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>INDICE</b> .....   | 2  |
| <b>TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO</b> .....                                  | 3  |
| <b>Articolo 1           Competenza</b> .....  | 3  |
| <b>Articolo 2           Finalità e ambito di applicazione</b> .....                                   | 3  |
| <b>Articolo 3           Definizioni</b> .....   | 4  |
| <b>Articolo 4           Unità organizzativa responsabile</b> .....                                    | 4  |
| <b>TITOLO II – TIPOLOGIE DELLE AUTORIZZAZIONI</b> .....   | 5  |
| <b>Articolo 5           Tipologia e durata dell’autorizzazione</b> .....                              | 5  |
| <b>Articolo 6           Soggetti obbligati e tipologie di scarico</b> .....                           | 6  |
| <b>TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO/ RINNOVO/VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO</b> ..... | 8  |
| <b>Articolo 7           Presentazione della domanda</b> .....   | 8  |
| <b>Articolo 8           Procedimenti soggetti a procedura SUAPE</b> .....                             | 9  |
| <b>Articolo 9           Termini e modalità di gestione del procedimento</b> .....                     | 9  |
| <b>Articolo 10           Istruttoria</b> .....  | 9  |
| <b>Articolo 11           Spese di istruttoria</b> .....   | 11 |
| <b>Articolo 12           Rinnovo dell’autorizzazione</b> .....  | 11 |
| <b>Articolo 13           Provvedimento autorizzativo</b> .....  | 12 |
| <b>Articolo 14           Controlli</b> .....  | 13 |
| <b>TITOLO IV – VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO</b> ..... | 13 |
| <b>Articolo 15           Variazioni</b> .....   | 13 |
| <b>Articolo 16           Interruzioni del ciclo depurativo</b> .....                                  | 14 |
| <b>TITOLO V – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE</b> .....                           | 15 |
| <b>Articolo 17           Diffida, sospensione e revoca sospensione e revoca</b> .....                 | 15 |
| <b>Articolo 18           Sanzioni</b> .....   | 16 |
| <b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....  | 17 |
| <b>Articolo 19           Disposizioni transitorie e finali</b> .....                                  | 17 |

## **TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO**

### **Articolo 1 Competenza**

1. La Provincia, ai sensi della Parte III del D. Lgs del 03.04.2006 n. 152 art. 124, provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate, urbane, industriali, meteoriche di prima pioggia e meteoriche di dilavamento/lavaggio aree esterne fuori della pubblica fognatura.
2. Il presente Regolamento ha la finalità di coordinare i vari livelli normativi che si intersecano nella disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di competenza della Provincia, ai sensi della Parte III del D. Lgs del 03.04.2006 n. 152 art. 124. Nella redazione del testo del presente documento sono stati osservati i criteri guida della Parte III del D. Lgs 152 del 03.04.2006, le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo, la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali così come modificata e integrata dalla legge regionale 29 maggio 2007 n. 3, la legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, la Disciplina regionale degli scarichi approvata con Delibere della Giunta regionale 10 dicembre 2008 n. 69/25 e 30 dicembre 2008 n. 75/15 direttiva regionale riutilizzi delle acque reflue depurate (di seguito denominata Disciplina regionale degli scarichi).

### **Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, di seguito anche Regolamento scarichi, disciplina i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni di competenza della Provincia finalizzati al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima pioggia, meteoriche di dilavamento/di lavaggio di aree esterne recapitanti in qualunque corpo ricettore esclusa la pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione delle

- acque reflue urbane, secondo le norme nazionali e la disciplina regionale degli scarichi ai quali si rimanda per tutto quanto qui non espressamente richiamato.
2. Il Regolamento Scarichi disciplina altresì i procedimenti riguardanti modifiche, integrazioni e volture di autorizzazioni già rilasciate.

### **Articolo 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella Parte III del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e nella Disciplina regionale degli scarichi.
2. Per **autorizzazione** si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue in un corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura.
3. Per **scarichi** che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di acque reflue presenti sul territorio provinciale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura collegata o meno a un impianto di depurazione.

### **Articolo 4 Unità organizzativa responsabile**

1. Nell'ambito della Provincia l'unità organizzativa responsabile (di seguito denominata Ufficio competente) che procede al ricevimento, all'istruttoria delle domande nonché agli accertamenti ed ai sopralluoghi ritenuti necessari, sia direttamente sia avvalendosi dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.S.) è individuata nell'Unità Organizzativa incardinata nell'Area Ambiente della Provincia;
2. La responsabilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è affidata al Responsabile del procedimento che potrà avvalersi della collaborazione tecnica e amministrativa del personale assegnato all'Unità Organizzativa responsabile.

## TITOLO II – TIPOLOGIE DELLE AUTORIZZAZIONI

### Articolo 5 Tipologia e durata dell'autorizzazione

1. **Autorizzazione preliminare:** disciplinata dall'art.7 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico preventivamente al rilascio della concessione edilizia e comunque prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'insediamento che produrrà lo scarico; rimarrà valida fino alla conclusione dei lavori, al termine dei quali dovrà essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
2. **Autorizzazione definitiva:** disciplinata dall'art.124 del D. Lgs 152/2006 parte III e dall'art.5 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico dopo la realizzazione dell'impianto e prima dell'attivazione dello scarico stesso, avrà una durata di quattro anni.
3. **Autorizzazione provvisoria:** disciplinata ai sensi dell'art.6 della D.G.R. n.69/25 del 2008, è rilasciata per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermo impianto o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo) e nelle more del completamento delle opere fognario depurative.

L'autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia dell'impianto e comunque non può superare il limite di tre mesi prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio può avere una durata maggiore in relazione ai necessari tempi di avvio.

La durata dell'autorizzazione provvisoria per impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle more del completamento delle opere fognario depurative potrà superare i limiti di cui sopra in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

La disciplina dello scarico durante la fase di autorizzazione provvisoria viene definita in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.

4. [Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi presso un impianto di trattamento di acque reflue urbane](#) di cui all'art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III, verrà rilasciata al titolare dell'impianto di acque reflue urbane e avrà termine di scadenza pari all'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane nel quale si intendono trattare i rifiuti liquidi.
5. [Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate](#), ai sensi dell'art.14 della deliberazione della G.R. n.75/15 del 30.12.08, lo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell'autorizzazione con specifica finalità da parte della Provincia territorialmente competente avrà una durata di quattro anni.

## **Articolo 6 Soggetti obbligati e tipologie di scarico**

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, urbane, industriali, meteoriche di prima pioggia e meteoriche di dilavamento/lavaggio aree esterne, recapitanti in qualunque corpo recettore esclusa la pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico così come definito dall'art.124 del D. Lgs. n. 152/06 e art. 2 c. 1 lett. v) della D.G.R. n.69/25 del 2008. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per lo scarico in comune delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione.

4. Gli scarichi sono classificati, ai sensi del D. Lgs 152/2006 parte III e della D.G.R. n.69/25 del 2008, in base alle caratteristiche delle acque reflue originate da:
- a) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
  - b) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
  - c) **acque reflue domestiche**: ai sensi del comma 1 dell'art.12 della D.G.R. n.69/25 del 2008: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - d) **acque reflue assimilabili alle domestiche**: ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/2006 parte III e dell'art.12 comma 2 della D.G.R. n.69/25 del 2008: si intendono quelle prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.69/25.
  - e) **acque meteoriche di prima pioggia**: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti;
  - f) **acque meteoriche di prima pioggia e acque di lavaggio aree esterne**: ai sensi dell'art.113 del D. Lgs 152/2006 parte III e dell'art.22 della D.G.R. n.69/25 del 2008 acque corrispondenti alle acque meteoriche o a quelle di dilavamento di superfici impermeabili scoperte potenzialmente inquinabili, provenienti da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti,

ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazioni ovvero altri usi per i quali vi sia possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti;

g) **acque di lavaggio**: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzino negli stabilimenti.

### **TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO/ RINNOVO/VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

#### **Articolo 7 Presentazione della domanda**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, rilascio, rinnovo e voltura è presentata alla Provincia, in bollo, redatta in conformità alla modulistica specificamente predisposta, corredata di tutta la documentazione ivi indicata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art.124 del D. Lgs.152 del 2006 e del D.G.R. n.69/25 del 2008.
2. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica specificamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia.
3. Qualora il richiedente sia titolare di più scarichi l'istanza deve essere presentata per ogni sede operativa dell'attività da cui si origina lo scarico.
4. La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l'istruttoria del procedimento.
5. Il richiedente è responsabile a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono valide, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, le autodichiarazioni dell'utente rese nella domanda e nella documentazione allegata. Gli uffici potranno effettuare la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni a campione. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno comunicate all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 8 Procedimenti soggetti a procedura SUAPE**

1. Qualora i procedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e voltura delle autorizzazioni dello scarico siano attribuibili ad attività che rientrino nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 il titolo abilitativo si consegue mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia privata (SUAPE) competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge regionale sopra richiamata.
2. In allegato alla DUAAP 1 devono essere presentati la dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi utilizzando il modello SUAPE al momento vigente e la documentazione tecnica prevista, nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e circolari applicative.

## **Articolo 9 Termini e modalità di gestione del procedimento**

1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i procedimenti SUAPE per cui si applica la specifica disciplina regionale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento Scarichi si rinvia a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e circolari applicative.

## **Articolo 10 Istruttoria**

3. Il Responsabile del Procedimento verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa provvedendo a:

- a) esaminare la domanda e la documentazione allegata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione;
  - b) predisporre la comunicazione di avvio del procedimento fissandone i tempi per la conclusione in 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento della ricezione della domanda;
  - c) ove lo ritenga necessario per l'istruttoria e una volta verificata la regolarità e la conformità della documentazione trasmessa, disporre l'effettuazione di sopralluoghi e richiedere all'A.R.P.A.S. l'effettuazione di analisi chimiche delle acque reflue e/o delle acque superficiali ricettrici dello scarico;
  - d) convocare il soggetto richiedente o il progettista dell'impianto presso l'ufficio nel caso sia necessario acquisire precisazioni o ulteriori informazioni.
4. Qualora l'esito dell'istruttoria sia favorevole, l'ufficio competente provvede alla predisposizione del provvedimento autorizzativo.
  5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
  6. Tutte le richieste di integrazioni e/o chiarimenti interrompono i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
  7. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini di tempo indicati nella comunicazione, o nell'ipotesi in cui il richiedente provveda nuovamente in modo incompleto, su proposta dell'ufficio competente, il Dirigente si riserva la facoltà di dichiarare, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione, dandone comunicazione all'interessato.
  8. Per le domande presentate tramite SUAPE la Provincia provvederà all'istruttoria dell'istanza, per quanto compatibile, secondo quanto previsto nel presente Regolamento,

9. Il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, provvede a trasmettere al dirigente la proposta del provvedimento di autorizzazione o di diniego.

### **Articolo 11 Spese di istruttoria**

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs 152/06 parte III sono a carico del richiedente le spese che la Provincia sostiene per l'istruttoria della pratica, quali accertamenti, controlli e sopralluoghi.
2. L'importo delle spese di istruttoria di cui al presente articolo è approvato dal competente organo della Provincia e saranno oggetto di revisione, con cadenza biennale.
3. Nei casi di improcedibilità la somma versata sarà incamerata dalla Provincia ed il richiedente dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione corredata da tutta la documentazione prevista.

### **Articolo 12 Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Un anno prima della scadenza dell'autorizzazione i titolari di scarichi esistenti ed autorizzati devono provvedere a presentare istanza di rinnovo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui origina lo scarico, redatta in conformità alla modulistica specificamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.
2. Se l'istanza di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8, può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzativo.
3. Laddove l'istanza di rinnovo di cui al comma 1 del presente articolo sia presentata oltre i termini precedentemente indicati (un anno prima della scadenza), l'ultima autorizzazione rilasciata non potrà avere una validità superiore a quattro anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
4. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs 152/2006 parte III il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non

oltre sei mesi dalla data di scadenza; decorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fino a 50 (cinquanta) abitanti equivalenti, derivanti da insediamenti isolati, è tacitamente rinnovata ogni 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D. Lgs.152 del 2006 e art. 5 c. 8 della D.G.R. n.69/25 del 2008, previa presentazione, da parte del titolare dello scarico, della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e pagamento dei dovuti oneri, attestando, inoltre, la situazione invariata rispetto a quanto già autorizzato.
6. L'istruttoria dell'istanza di rinnovo seguirà la medesima procedura di cui al presente regolamento.

### **Articolo 13 Provvedimento autorizzativo**

1. A seguito dell'esame positivo tecnico-amministrativo dell'istanza l'Ufficio competente trasmette al Dirigente la proposta di rilascio dell'autorizzazione, di rinnovo o di diniego della stessa.
2. Il Dirigente dell'ufficio competente di cui al precedente art. 4 è l'autorità competente al rilascio, rinnovo e diniego delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura disciplinate nel presente regolamento.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata con provvedimento autorizzativo costituito da determinazione dirigenziale.
4. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni previste dalla normativa vigente nonché ogni altra prescrizione che la Provincia ritenga utile o necessaria per garantire gli obiettivi di qualità ambientale richiesti dal D.lgs. n. 152/2006 parte III, dalla direttiva regionale scarichi e quelli sulla tutela della salute pubblica.
5. L'autorizzazione viene trasmessa al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, al Comune nel cui territorio avviene lo scarico e all'A.R.P.A.S..

## **Articolo 14 Controlli**

1. L'ufficio competente, nel contesto dei controlli finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128 del D. Lgs 152/06 e dell'art. 51 della L.R. 9/2006, anche avvalendosi del personale dell'A.R.P.A.S. e di altri Enti ed organi competenti in materia ambientale, provvederà alla verifica ed al controllo dello scarico e della sua gestione.
2. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire, al personale preposto al controllo, l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, al sistema di depurazione e al punto di scarico. Restano confermati, al riguardo, i poteri/doveri del personale preposto al controllo ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora, in seguito al controllo, si rilevasse la sussistenza di un illecito amministrativo ai sensi della parte III del D. Lgs 152/06, si procederà alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Se trattasi di materia penale si procederà con denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica per il proseguo della procedura.

## **TITOLO IV – VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO**

### **Articolo 15 Variazioni**

1. Il titolare dello scarico è tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio competente tutti i mutamenti nella situazione dello scarico tali da determinarne variazioni delle caratteristiche quali-quantitative, nonché tutte le variazioni delle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti e dell'insediamento da cui deriva detto scarico; tali variazioni sono da riferirsi rispetto a quanto autorizzato.
2. Si intendono per **variazioni sostanziali** quelle che determinano o meno modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, come appresso esemplificato in maniera non esaustiva:

- gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- le variazioni a seguito delle quali siano trattate acque reflue con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate;
- gli aumenti della portata in ingresso all'impianto di depurazione;
- le variazioni che determinano nuovi punti di scarico;
- le variazioni della destinazione d'uso dell'insediamento, edificio o stabilimento.

Nei casi di cui al presente comma deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3. Si intendono per **variazioni non sostanziali** le modifiche soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, ragione sociale, e le variazioni che non comportino modifiche alla qualità dello scarico e alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti. Le variazioni di cui al presente comma non comportano l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico ma devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente.
4. In caso di variazione della titolarità dello scarico deve essere presentata richiesta di voltura secondo le modalità di cui al presente regolamento.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 l'ufficio competente si riserva la facoltà di modificare l'autorizzazione allo scarico vigente.

## **Articolo 16 Interruzioni del ciclo depurativo**

1. Le interruzioni del ciclo depurativo, parziali o totali, sono disciplinate dall'art. 9 della Disciplina Scarichi che si richiama integralmente.
2. Qualsiasi guasto o disfunzione del sistema fognario-depurativo che interessa l'impianto di depurazione, i sistemi di misurazione delle portate e/o di campionamento automatico, i sollevamenti fognari, ecc., deve essere comunicato entro 24 ore da quando è stato accertato all'Ufficio e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione dell'inconveniente con data e ora in cui è stato riscontrato;
  - tempi previsti di ripristino;
  - provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto sul ricettore.
3. Alla ripresa del normale funzionamento del sistema dovrà essere trasmessa all'Ufficio e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente una relazione conclusiva sull'evento con indicazione della data e ora del ripristino.

## **TITOLO V – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE**

### **Articolo 17 Diffida, sospensione e revoca sospensione e revoca**

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, all'adozione dei seguenti provvedimenti, a seconda della gravità dell'infrazione:
- a) **alla diffida** stabilendo un termine entro il quale dalla diffida devono essere eliminate le inosservanze nei seguenti casi qui esemplificati in maniera non esaustiva:
- non corretto funzionamento dello schema fognario, del depuratore, riferito alle strutture e al ciclo depurativo rispetto a quanto dichiarato ed autorizzato;
  - gravi carenze nella conduzione dell'intero schema fognario-depurativo (rete fognaria, sollevamenti, sfioratori, impianto di depurazione);
  - impossibilità dei soggetti preposti al controllo di accedere all'impianto o al punto di prelievo;
  - mancata trasmissione, entro i termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo, delle certificazioni analitiche prescritte (autocontrolli);
  - mancato rispetto dei limiti tabellari prescritti nell'autorizzazione rilasciata (autocontrolli);

- mancata comunicazione di qualsiasi variazione riguardante i dati forniti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico
  - b) **alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, qualora perdurino le irregolarità di cui alla lett. a) che precede, quali carenze nella conduzione dell'impianto di depurazione, non corretto funzionamento del depuratore etc., ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) **alla revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Il Dirigente, su proposta dell'ufficio competente, adotta un provvedimento motivato di applicazione delle misure sopra illustrate che sarà trasmesso al titolare o al legale rappresentante dello scarico, al Comune nel cui territorio avviene lo scarico, e all'A.R.P.A.S..
6. In caso di revoca dell'autorizzazione dello scarico, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico deve presentare:
- a) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
  - b) relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, nella quale si evincano le cause delle irregolarità riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

## **Articolo 18 Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni di legge contenute nella parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo comporterà, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 133 e 134 del predetto Decreto.
2. L'importo delle sanzioni amministrative sarà quantificato, ai sensi del Regolamento Provinciale sulle sanzioni in materia ambientale.

3. L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 137 sarà comunicato alla competente Procura della Repubblica per il prosieguo della procedura.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 19 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti trasferiti dalla soppressa provincia del sud Sardegna alla provincia del Medio Campidano fino alle rispettive scadenze.
3. Restano valide le istanze presentate alla soppressa provincia del Sud Sardegna, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali.
4. Restano validi gli importi delle spese istruttorie versati relativamente ad istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle richieste pervenute dopo la sua entrata in vigore.
6. il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico anche nei regimi di:
  - a) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 coordinato con la L.R. n. 3 /2008 tramite la "Direttiva in materia di AUA" adottata dalla Regione Sardegna con D.G.R. n. 6/16 del 14.02.2014;
  - b) Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti di competenza della Provincia del Medio Campidano.
7. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte III e alla Disciplina Scarichi adottata con D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008.